

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

11 luglio 2018 (*)

«Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Regolamento (CEE) n. 1191/69 – Requisiti per l'esenzione dall'obbligo di notifica – Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato – Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza – Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale – Legittimo affidamento – Certezza del diritto»

Nella causa T-186/15,

CSTP Azienda della Mobilità SpA, con sede a Salerno (Italia), rappresentata da G. Capo e L. Visone, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Asstra Associazione Trasporti, con sede a Roma (Italia), rappresentata da M. Malena, avvocato,

interveniante,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, G. Conte e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda, fondata sull'articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione (UE) 2015/1074 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull'aiuto di Stato SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione – Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di CSTP (GU 2015, L 179, pag. 112):

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg e B. Berke (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La CSTP – Azienda della Mobilità, ricorrente, è una società per azioni in amministrazione straordinaria costituita integralmente con capitale pubblico, i cui soci sono esclusivamente enti pubblici locali, che gestisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni regionali e comunali. L'attività della ricorrente è stata disciplinata, nel corso degli anni, da disposizioni legislative e regolamentari che si sono susseguite nel tempo.

Contesto legislativo e regolamentare nazionale che disciplina le attività della ricorrente

2 La gestione delle autolinee ha avuto inizio nel 1972, con una prima concessione ministeriale. A seguito del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di trasporto pubblico locale per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 5/1972, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici, del 14 gennaio 1972 (GURI n. 19 del 22 gennaio 1972, S.O.), la Regione Campania (in prosieguo: la «Regione») ha promulgato la legge regionale del 26 maggio 1975, n. 40, sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione ed al potenziamento dei consorzi tra Comuni e Province, nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee (GURI n. 204 del 1° agosto 1975 – BU Campania n. 26) (in prosieguo: la «legge regionale n. 40/75»), intesa a regolamentare le concessioni dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto, sulla base del piano regionale dei trasporti.

3 Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 40/75, «[l]'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, trasferiti alla competenza regionale (...) è di norma dato in concessione, giusta le linee del piano regionale dei trasporti, a Consorzi fra Comuni e Province, ad aziende a totale o prevalente partecipazione pubblica o ad altri richiedenti (...)».

4 Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 40/75:

«La concessione di servizi di pubblico trasporto ha di norma la stessa durata del piano regionale dei trasporti, con la possibilità, per la Regione, di risolverla alla scadenza della concessione stessa.

(...)

Nel caso di presentazione di istanza di rinuncia o di cessione di una concessione di linea automobilistica oppure di modificazione sostanziale del servizio la Regione ha diritto di sottoporre a ristrutturazione e revisione tutte le concessioni regionali di cui risulta titolare il concessionario richiedente.

(...)

Nel caso di risoluzione delle concessioni, a norma del precedente comma, viene stabilito a carico della Regione e a favore del concessionario che cessa dal servizio un indennizzo pari all'avviamento commerciale, nella misura della sola differenza fra introiti e spese relative ad una annualità di prodotti – valutata come media degli ultimi tre anni – nell'ipotesi di coefficienti di esercizio inferior[i] al 1,0 (...)».

5 L'articolo 13 della legge regionale n. 40/75 così disponeva:

«I provvedimenti di concessione e di revoca delle concessioni sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti.

(...)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, provvede a definire nel disciplinare di concessione le condizioni di svolgimento del servizio di trasporto pubblico ed in particolare i percorsi, le tariffe, il programma di esercizio ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'efficienza del servizio; provvede altresì alle modificazioni del disciplinare ove sopravvenute esigenze pubbliche lo richiedano.

L'attestazione relativa al disciplinare di concessione è rilasciata dall'Assessore ai trasporti (...)).

6 Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 40/75:

«Quando il concessionario non dia inizio al servizio nel termine stabilito o lo abbandoni, ovvero lo interrompa o lo effettui con grave irregolarità o non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale o, comunque, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposti da norma di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti, la risoluzione sarà attuata dalla Giunta alla scadenza della seconda diffida intimata al concessionario. La seconda diffida è notificata entro dieci giorni dalla esecutività dell'atto amministrativo di cui alla precedente diffida».

7 La legge regionale del 19 giugno 1978, n. 15 – Riordino e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di concessione regionale (BU Campania n. 28, del 26 giugno 1978; in prosieguo: la «legge regionale n. 15/78»), aveva lo scopo di realizzare il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto nel territorio della Regione in vista di una definizione di un coordinamento organico tra i vari settori, come previsto all'articolo 1.

8 L'articolo 2 della legge regionale n. 15/78, intitolato «Tariffe» aveva il seguente tenore:

«Ai servizi di cui al precedente [articolo] si applica la tariffa chilometrica n. 1, classe II, vigente per le ferrovie dello Stato.

Allo scopo di conseguire il graduale coordinamento delle tariffe, il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice (...) non dovrà essere inferiore alla tariffa 14 delle Ferrovie dello Stato e, comunque, non superiore a lire 100 nella prima fase di applicazione della presente legge (...)).

9 L'articolo 3 della legge regionale n. 15/78, intitolato «Calcolo dei prezzi», così disponeva:

«Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla Tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto (...)).

10 La legge regionale del 25 gennaio 1983, n. 16 – Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori (GURI n. 118 del 2 maggio 1983 – BU Campania n. 11; in prosieguo: la «legge regionale n. 16/83») ha successivamente istituito il metodo del «costo economico standardizzato» quale base per il calcolo delle compensazioni dovute alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale nella Regione. Tale metodo prevedeva l'uso dei parametri stabiliti da detta legge regionale, come il numero di chilometri aggiudicati rispetto a quelli effettivamente percorsi, il numero di dipendenti e di autobus, variabile in base al tipo di servizio prestato, il trattamento giuridico ed economico del personale, la dimensione dell'impresa e i costi degli autobus.

11 Ai termini dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/83, «[l]a Giunta regionale eroga i contributi di esercizio agli Enti locali e alle Aziende pubbliche e private che esercitano servizi di trasporto pubblico locale, in concessione regionale (...) nei limiti del corrispondente stanziamento annuale del bilancio di previsione».

12 L'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 aveva il seguente tenore:

«I contributi di cui all'art. 1 sono determinati dalla Giunta regionale annualmente per ciascuna azienda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, calcolando:

- a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
- b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione. Detti ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del

Ministro dei trasporti, ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 6, della legge 10 aprile 1981, n. 151. La Giunta regionale, tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina annualmente l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale attraverso le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico;

- c) il contributo da erogare per coprire la differenza fra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge avviene per trimestralità anticipate, sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce e con successivo conguaglio con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Le eventuali perdite e disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole aziende od esercizi di trasporto».

13 L'articolo 4 della legge regionale n. 16/83 così disponeva:

«Per i servizi automobilistici di linea per viaggiatori, il costo economico standardizzato di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 2 è espresso in lire per autobus/chilometro ed è determinato per ciascuna azienda sulla base dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale di cui al successivo art. 7, calcolando:

- a) il costo chilometrico del personale, da determinare assumendo il costo del conducente di linea di livello 7° con anzianità 0, con i seguenti correttivi da tenere conto delle realtà aziendali:

(...)

- b) il costo chilometrico per consumi di carburanti, lubrificanti e pneumatici, da determinare con riferimento a veicoli in buone condizioni di manutenzione ed efficienza, assumendo a base autobus di grandi capacità impiegati su autolinee extra urbane di pianura, con i correttivi di cui ai commi seguenti;

- c) il costo chilometrico delle manutenzioni, da determinare con riferimento alla manutenzione ordinaria necessaria per assicurare buone condizioni di efficienza, con riferimento all'esercizio su autolinee extraurbane di pianura e con i correttivi di cui ai commi seguenti;

- d) il costo chilometrico degli ammortamenti degli autobus, da determinare sulla base di un periodo di ammortamento di 8 anni, con riferimento al prezzo di listino di un autobus extra urbano di grande capacità del quarto anno precedente a quello in esame, con i correttivi di cui ai commi seguenti;

- e) il costo chilometrico della tassa di circolazione e di assicurazione [responsabilità civile] ed antincendio degli autobus, da determinare con riferimento a un autobus extra urbano di grande capacità e con i correttivi di cui ai commi seguenti;

- f) il costo chilometrico delle spese generali e diverse, da determinare sulla base del costo medio per autobus corrispondente a criteri di sana ed efficiente gestione, differenziato in relazione alle seguenti categorie di aziende:

(...)

- g) il costo chilometrico degli ammortamenti o affitti di impianti e fabbricati, da determinare sulla base del costo annuo per autobus corrispondente a criteri di sana ed efficiente gestione, differenziato in relazione alle stesse categorie di imprese aziende di cui alla precedente lettera f) (...))».

14 L'articolo 6 della legge regionale n. 16/83 così disponeva:

«Il costo economico standardizzato è determinato in precedenza calcolando tutti gli elementi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, rispettivamente per i servizi stradali ed a impianti fissi, sulla base dei prezzi alla data del 1° luglio dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, ed applicando al costo così determinato i coefficienti di inflazionamento previsti in relazione anche ai programmi governativi in materia di politica economica e, limitatamente al costo chilometrico del personale, con eventuale riferimento a diversi coefficienti di inflazionamento già noti alla data di cui al primo comma del precedente articolo 2, e derivanti dall'applicazione di rinnovi contrattuali ovvero di norme di legge».

- 15 L'articolo 17 della legge regionale n. 16/83, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale del 15 marzo 1984, n. 13 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, (BU Campania n. 20, del 2 aprile 1984; in prosieguo: la «legge regionale n. 13/84») così disponeva:

«Fino a quando la Regione non avrà provveduto ad operare un riordino tariffario su scala regionale, in relazione ai provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale ed alle misure di organizzazione del traffico, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, vige la disciplina tariffaria di cui alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 15, modificata ed integrata con la legge regionale 16 ottobre 1978, n. 38, con le modifiche di cui ai commi seguenti.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 3 della citata legge regionale 16 ottobre 1978, n. 38 e conseguentemente i prezzi degli abbonamenti risultano determinati a norma dell'art. 4 della legge regionale 19 giugno 1978, n.15.

Gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti derivanti dall'applicazione del precedente comma secondo saranno attuati con gradualità e non potranno superare:

(...)

Con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge la tariffa minima per il servizio urbano è fissata in lire 300 e la tariffa minima per il servizio extra urbano è fissata in lire 400.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche ai servizi di concessione comunale, per i quali i limiti tariffari di cui al presente articolo costituiscono la misura minima praticabile.

In deroga a quanto disposto nei commi precedenti la Giunta regionale può disporre variazioni tariffarie qualora i ricavi del traffico in applicazione del sistema tariffario minimo di cui alla presente legge assommata al contributo annuo di esercizio siano inferiori al costo standardizzato stabilito ai sensi della presente legge.

Le variazioni tariffarie di cui ai commi precedenti possono altresì essere disposte dai Comuni per i servizi urbani».

- 16 Inoltre, la legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 – Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale, (BU Campania del 2 febbraio 1987; in prosieguo: la «legge regionale n. 9/87»), enunciava, al suo articolo 6, che «[i]l prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori [era] calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di trasporto pubblico locale».

- 17 L'articolo 9, paragrafo 1, della legge regionale n. 9/87 era del seguente tenore:

«Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corse:

- a) abbonamenti ordinari:
 - quindicinali: 26 corse;
 - mensili: 50 corse;

b) abbonamenti speciali per lavoratori dipendenti di cui al precedente art. 8:

- settimanali: 10 o 20 corse;
- bisettimanali: 20 o 24 corse;
- mensili: 44 corse;

ed applicando sull'importo così ottenuto lo sconto del:

- 50% per gli abbonamenti ordinari fino a 30 km;
- 55% per gli abbonamenti ordinari oltre i 30 km;
- 55% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti fino a 30 km;
- 60% per gli abbonamenti speciali per i lavoratori dipendenti oltre 30 km».

18 L'articolo 13 della legge regionale n. 9/87 demandava al Servizio regionale Trasporti la verifica della corrispondenza delle tariffe adottate dalle singole aziende a quelle autorizzate secondo i criteri previsti da tale legge.

19 Dal 2002, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale nella Regione è stato regolato da contratti specifici di servizio, c.d. «Ponte», nelle more dell'espletamento delle dovute procedure concorsuali.

Ricorsi presentati dalla ricorrente dinanzi ai giudici nazionali

20 Con ricorso del 12 marzo 2007, la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di Salerno di accertare il suo diritto a ricevere dalla Regione la somma di EUR 14 545 946, dovuta a titolo di compensazione degli oneri economici sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: gli «OSP») derivanti da concessioni accordate dalla Regione.

21 Con sentenza del 28 agosto 2008, n. 2244, il Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha respinto il ricorso, ritenendo che la ricorrente non potesse aspirare ad una compensazione per gli svantaggi economici derivati dall'imposizione di OSP senza aver chiesto, in precedenza, la soppressione di tali OSP.

22 La ricorrente ha interposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Salerno dinanzi al Consiglio di Stato. Con decisione del 27 luglio 2009, n. 4683, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha concluso che la ricorrente aveva diritto a ricevere la compensazione richiesta a norma degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento n. 1191/69, del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1), dal momento che ad un'impresa che presta un servizio pubblico non può essere rifiutato il rimborso dei costi effettivamente sostenuti nell'esecuzione di tale servizio, anche in assenza di una richiesta preliminare di soppressione degli OSP.

23 Secondo il Consiglio di Stato, l'ammontare esatto della compensazione dovuta alla ricorrente doveva essere determinato dalla Regione sulla base di dati attendibili desunti dai conti della società, attestanti la differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività della ricorrente interessata dagli OSP e l'introito corrispondente.

24 Poiché la Regione non aveva determinato l'importo della compensazione, la ricorrente ha introdotto un giudizio per ottemperanza della decisione del 7 luglio 2009, n. 4683, dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha avuto un iter lungo e complesso. Nel corso di tale giudizio, è stato necessario nominare due commissari «ad acta» (esperti) diversi, tramite l'ordinanza del 13 dicembre 2010, n. 8736/2010 e l'ordinanza del 7 novembre 2011, n. 5897/2011. Detto procedimento si è concluso con la decisione del Consiglio di Stato del 27 novembre 2012, n. 5649, la quale ha fissato l'importo della compensazione

dovuta per gli obblighi tariffari a EUR 4 951 838, somma che il commissario ad acta avrebbe dovuto provvedere a liquidare entro 30 giorni, ossia il 7 dicembre 2012.

25 Si evince dal punto 10 della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, che gli esperti hanno escluso il diritto alla compensazione a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 1191/1969 (obbligo di esercizio o di trasporto), pur avendo concluso che la ricorrente era stata sottocompensata nel 1998, come risultava dall'applicazione della formula di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1191/1969 (obbligo di natura tariffaria). Gli esperti sono quindi giunti alla conclusione che occorresse liquidare una compensazione per i soli obblighi di tariffa, escludendo qualsiasi compensazione ex articolo 10 di detto regolamento.

26 Il 13 dicembre 2012 la Regione, in attesa della liquidazione, ha introdotto una domanda di provvedimenti provvisori intesi alla sospensione della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, adducendo che il pagamento della summenzionata somma costituiva un aiuto di Stato. Detta domanda è stata respinta il 19 dicembre 2012. Il 21 dicembre 2012 il commissario designato ha impegnato la somma di EUR 4 951 838 sul bilancio gestionale della Regione.

Procedimento amministrativo

27 Il 5 dicembre 2012 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un aiuto di Stato consistente in una compensazione integrativa concessa alla ricorrente, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di concessioni rilasciate dalla Regione nel periodo 1996-2002 (in prosieguo: il «periodo in esame»).

28 Tale misura è stata trattata come una misura non notificata poiché, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Regione aveva l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la compensazione integrativa che le era dovuta a partire dal 7 dicembre 2012, ossia dopo la notifica da parte dello Stato italiano, ma prima che la Commissione avesse adottato una decisione.

29 Con lettera del 20 febbraio 2014, la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

30 Le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio con le lettere del 21 e del 25 marzo 2014. La ricorrente ha presentato osservazioni sull'avvio del procedimento formale d'indagine il 25, 26, 27 e 28 marzo 2014, sulle quali le autorità italiane non hanno espresso commenti, ma hanno fornito informazioni complementari con lettera del 15 settembre 2014.

Decisione impugnata

31 Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha adottato la decisione impugnata. La misura oggetto di tale decisione consiste nel versamento alla ricorrente di una compensazione integrativa pari a EUR 4 951 838 per il 1998, effettuato dalla Regione in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649.

32 In primo luogo, ai paragrafi da 48 a 63 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la misura in questione era imputabile allo Stato, comportava l'utilizzo di risorse statali, procurava un vantaggio economico alla ricorrente, aveva carattere selettivo e poteva falsare la concorrenza tanto da incidere sugli scambi fra gli Stati membri. In tale contesto, la Commissione ha rilevato che la misura controversa non soddisfaceva le prime due condizioni individuate dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: le «condizioni Altmark»). Infatti, da un lato, né le autorità italiane né la ricorrente erano state in grado di esibire un atto di incarico relativo al periodo in esame e quest'ultima non era stata in grado di precisare gli obblighi che le erano stati imposti e che avrebbero potuto configurarsi come OSP. Dall'altro, la Commissione ha osservato che, in assenza di dati essenziali e affidabili, la compensazione concessa in virtù della decisione del Consiglio di Stato si basava esclusivamente su un calcolo ex post effettuato utilizzando un metodo induttivo. Inoltre, i parametri in base ai quali gli esperti nominati dal Consiglio di Stato avevano calcolato la presunta sottocompensazione non erano stati definiti in via

preliminare. Di conseguenza, poiché due delle condizioni cumulative Altmark non erano soddisfatte, non occorre valutare il rispetto, nella specie, delle altre condizioni Altmark. La Commissione ne ha concluso, al paragrafo 64 della decisione impugnata, che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

33 In secondo luogo, la Commissione ha esaminato, ai paragrafi da 65 a 81 della decisione impugnata, la questione se la misura di cui è causa potesse essere considerata, alla luce dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69, una compensazione esentata dall'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

34 Nell'ambito di tale esame, ai paragrafi da 69 a 75 della decisione impugnata, la Commissione ha verificato se le autorità italiane avessero imposto unilateralmente alla ricorrente degli OSP, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 1191/69. A tal riguardo, la Commissione ha considerato che né le autorità italiane né la ricorrente erano state in grado di presentare un atto di incarico relativo al periodo in esame. Infatti, innanzitutto, il modello di concessione standard 1972/1973, che prevede ai punti 2, 9 e 10 taluni OSP, era in vigore solo fino al 1973 e non riguardava dunque il periodo in esame; in secondo luogo, i disciplinari di concessione, che specificavano le modalità di fornitura dei servizi di trasporto pubblico, non dimostravano che tali modalità erano state imposte unilateralmente dalla Regione; in terzo luogo, la metodologia utilizzata dagli esperti designati dal Consiglio di Stato per calcolare la presunta sottocompensazione non faceva alcun riferimento a tali OSP; in quarto luogo, se l'imposizione di taluni OSP poteva essere desunta dalla legge regionale n. 16/1983, l'articolo 2 di detta legge prevedeva unicamente che le «eventuali perdite e disavanzi non coperti dai contributi regionali (...) resta[va]no a carico delle singole aziende»; in quinto luogo, se taluni atti regionali invocati dalla ricorrente indicavano l'esistenza di alcuni obblighi contrattuali nel corso del periodo in esame, tali atti non identificavano chiaramente obblighi che avrebbero potuto configurarsi come OSP, pur essendo possibili indizi della loro eventuale esistenza, e, in ogni caso, la loro natura contrattuale ne escludeva l'imposizione unilaterale. Per quanto riguarda, più specificamente, l'esistenza di un obbligo tariffario che giustificava la compensazione integrativa che costituiva la misura di aiuto in questione, la Commissione ha ritenuto di non disporre di alcun elemento che dimostrasse che tali obblighi fossero stati effettivamente imposti alla ricorrente. Da un lato, il modello di concessione standard 1972/1973, che imponeva prezzi fissi, non riguardava il periodo in esame, e, dall'altro, l'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 prevedeva unicamente tariffe minime, che non rientravano in un obbligo tariffario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69, in quanto tale disposizione non si applicava agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo. In ogni caso, la Commissione ha escluso l'esistenza di un'imposizione unilaterale di OSP, perché la ricorrente aveva preso l'iniziativa di chiedere il rinnovo delle concessioni per tutti i sette anni del periodo in esame.

35 Ai paragrafi da 76 a 81 della decisione impugnata, la Commissione ha verificato poi se la compensazione concessa alla ricorrente per il 1998 fosse conforme al metodo comune di compensazione previsto dal regolamento n. 1191/69. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato che anche se l'esistenza di OSP fosse stata dimostrata, la compensazione per i servizi della ricorrente non era conforme al metodo comune di compensazione previsto dal regolamento n. 1191/69 per poter essere esentata dall'obbligo di informazione preventiva di cui all'articolo 17 di tale regolamento. Infatti, da un lato, poiché la ricorrente esercitava parimenti attività diverse da quelle derivanti dall'imposizione di OSP, essa avrebbe dovuto tenere una contabilità separata per le sue attività. Non avendo dimostrato il rispetto di tale obbligo, l'argomento secondo il quale, in forza del diritto nazionale, l'obbligo di conservazione integrale della documentazione contabile ed amministrativa per il periodo in esame era scaduto non era pertinente. Un obbligo del genere non poteva in ogni caso prevalere sugli obblighi risultanti dal regolamento n. 1191/69. Dall'altro, il calcolo della compensazione integrativa sulla base di un metodo induttivo, ammesso dal Consiglio di Stato, non era conforme all'articolo 13 di tale regolamento, il quale impone che l'amministrazione stabilisca in anticipo l'importo di detta compensazione.

36 La Commissione ne ha concluso che la compensazione integrativa non era dispensata dalla procedura di informazione preventiva prevista all'articolo 17 del regolamento n. 1191/69.

37 In terzo luogo, ai paragrafi da 82 a 95 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato la compatibilità della misura in questione con la normativa in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata, ossia il regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1). Dopo aver rilevato che la misura notificata non rispettava taluni obblighi previsti dall'articolo 3 di tale regolamento, il quale impone che la concessione di una compensazione a fronte dell'assolvimento di OSP si iscriva nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, dall'articolo 4 di tale regolamento, quanto al contenuto del contratto di servizio pubblico, dall'articolo 6, paragrafo 1, nonché dall'allegato del medesimo regolamento, relativi alla separazione dei conti del beneficiario della compensazione e alle modalità da seguire per determinare l'importo massimo della compensazione, la Commissione ne ha concluso che la compensazione decisa dal Consiglio di Stato non sarebbe stata erogata a norma di detto regolamento e, pertanto, che la misura controversa era incompatibile con il mercato interno.

38 Inoltre, ai paragrafi da 96 a 102 della decisione impugnata, la Commissione ha escluso che la compensazione accordata dal Consiglio di Stato potesse costituire la concessione di un risarcimento inteso a indennizzare la ricorrente per l'imposizione illegittima di OSP. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato che si evinceva dalla decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, che quest'ultimo aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire una compensazione ex articoli 6, 10 e 11 del regolamento n. 1191/69. La Commissione ha aggiunto che, in ogni caso, la concessione di un risarcimento in favore della ricorrente per una presunta imposizione unilaterale e illecita di OSP, calcolato secondo il metodo comune di compensazione di cui al regolamento n. 1191/69, avrebbe violato gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, poiché avrebbe prodotto per la ricorrente lo stesso risultato di una compensazione per OSP per il periodo in esame, nonostante i disciplinari di concessione che regolamentavano i servizi in questione non rispettassero né i requisiti sostanziali del regolamento n. 1191/69 né quelli del regolamento n. 1370/2007. In più, essa ha osservato che l'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 prevedeva che le eventuali perdite e disavanzi non coperti dai contributi pubblici sarebbero restati a carico del fornitore del servizio.

39 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

L'aiuto di Stato dell'importo di 4 951 838 EUR, che la Repubblica italiana ha illegalmente concesso a CSTP in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. La Repubblica italiana è tenuta a far rimborsare l'aiuto di cui all'articolo 1 dal beneficiario.
2. Agli importi da recuperare si applicano gli interessi dal 21 dicembre 2012 fino al loro completo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008.
4. La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica italiana garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: (a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; (b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; (c) i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso dell'aiuto.

2. La Repubblica italiana informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

Procedimento e conclusioni delle parti

- 40 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 41 La Commissione ha depositato il controricorso il 15 luglio 2015.
- 42 La ricorrente ha depositato la replica il 21 settembre 2015. La Commissione ha depositato la controreplica il 4 novembre 2015.
- 43 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2015, la CTP – Trasporti Pubblici SpA, l'Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, l'Actv SpA, la Ferrovie Appulo Lucane Srl, l'Asstra Associazione Trasporti, e l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
- 44 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale (vecchia composizione) dell'8 settembre 2016, la domanda di intervento è stata accolta solo in relazione all'Asstra Associazione Trasporti. Detta domanda è stata respinta quanto al resto.
- 45 Con decisione del presidente del Tribunale la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore, appartenente alla Seconda Sezione.
- 46 L'interveniente ha depositato la sua memoria d'intervento il 24 ottobre 2016.
- 47 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2016, la Commissione ha presentato proprie osservazioni sulla memoria d'intervento. La ricorrente, dal canto suo, non ha presentato osservazioni in merito a detta memoria.
- 48 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti alle parti e ha chiesto alla ricorrente di produrre alcuni documenti.
- 49 Le parti hanno risposto a detti quesiti e la ricorrente ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
- 50 Nel corso dell'udienza del 15 settembre 2017 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti e le loro risposte alle domande poste dal Tribunale.
- 51 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare, dichiarare nulla e non avvenuta la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.
- 52 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.
- 53 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare, dichiarare nulla e non avvenuta la decisione impugnata;
 - dichiarare che la decisione impugnata è erronea, integralmente nulla e non avvenuta laddove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazioni siano da ritenere una misura non notificata che costituisce un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno;
 - dichiarare che la decisione impugnata è erronea e integralmente nulla nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell'aiuto.

In diritto

- 54 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. Il primo attiene alla violazione degli articoli 93, 107, 108 e 263 TFUE in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento n. 1191/69, allo sviamento di potere, all'incompetenza e alla violazione del diritto ad un equo processo. Il secondo verte sulla violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), in relazione agli articoli 107 e 108 TFUE, alla violazione del giusto procedimento e allo sviamento di potere. Il terzo attiene alla violazione e alla distorta interpretazione degli articoli da 93 a 108 TFUE in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento n. 1191/69 e con l'articolo 9 del regolamento n. 1370/2007, alla violazione dei principi del legittimo affidamento, tempus regit actum, di retroattività delle pronunce giurisdizionali, allo sviamento di potere, all'illogicità, all'irrazionalità, all'abnormità e al difetto di motivazione. Il quarto attiene alla violazione dell'articolo 1, lettere f) e g), degli articoli 4, 7 e 15 del regolamento n. 659/99 e degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, allo sviamento di potere, alla carenza assoluta di un presupposto, alla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU), degli articoli 258 e seguenti TFUE e dell'articolo 17 del regolamento n. 1191/69. Il quinto attiene alla violazione degli articoli 93, 107, 108 e 267 TFUE, degli articoli 6 e 13 della CEDU, all'incompetenza, allo sviamento di potere e alla violazione del principio dell'autonomia processuale. Il sesto verte sulla violazione degli articoli 6, 7 e 13 della CEDU, degli articoli da 93 a 108 e 258 e seguenti TFUE, in relazione all'articolo 101 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché dell'articolo 2909 del codice civile italiano, sull'incompetenza, sullo sviamento di potere e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il settimo attiene alla violazione degli articoli 11 e 17 del regolamento n. 1191/69, degli articoli da 93 a 108 TFUE, allo sviamento di potere, al difetto di motivazione, alla carenza istruttoria e all'erroneità del presupposto. L'ottavo attiene alla violazione degli articoli da 1 a 11 e 17 del regolamento n. 1191/69, degli articoli da 93 a 108 TFUE, degli «articoli da 44 a 46 e 48 del regolamento di procedura del Tribunale n. 659/1999», allo sviamento di potere, al difetto di istruttoria e di motivazione e all'erroneità del presupposto.
- 55 Secondo la Commissione, i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso sollevano, in maniera confusa e poco strutturata, diverse censure di cui è spesso difficile cogliere l'esatta portata, che sarebbero, in parte, enunciate unicamente nel loro titolo, senza essere elaborate nel corpo del testo e che non indicherebbero i punti della decisione impugnata che vengono contestati. Pertanto, una parte di tali censure non rispetterebbe i requisiti formali sanciti dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento del Tribunale del 2 maggio 1991.
- 56 Il Tribunale ritiene opportuno analizzare congiuntamente le diverse censure formulate nel contesto dei motivi dedotti dalla ricorrente, con riguardo alla loro sostanza anziché alla loro denominazione e

riorganizzarle a tal fine. Pertanto, occorre esaminare, in primo luogo, il quarto e l'ottavo motivo, nei quali sono raggruppati gli addebiti diretti a contestare le valutazioni della Commissione secondo le quali, innanzitutto, la misura di aiuto costituiva un nuovo aiuto, non essendo soddisfatti nel caso di specie i criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, e la misura controversa non potendo quindi essere esentata dall'obbligo di previa notifica, e, poi, le due prime condizioni Altmark non erano soddisfatte. In secondo luogo, occorre esaminare il settimo motivo, con il quale la ricorrente addebita alla Commissione di non aver analizzato le condizioni del vantaggio e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri prima di analizzare le condizioni Altmark. In terzo luogo, occorre esaminare il secondo motivo attinente alla violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99. In quarto luogo, occorre esaminare congiuntamente il primo, il quinto e il sesto motivo, attinenti all'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata e alla violazione dei principi dell'autorità di cosa giudicata e dell'autonomia processuale. Infine, in quinto luogo, sarà esaminato il terzo motivo, volto a contestare la valutazione della Commissione relativa alla compatibilità della misura di aiuto di cui trattasi.

Sul quarto e sull'ottavo motivo

- 57 Nell'ambito del quarto motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione non avrebbe dovuto adottare la decisione impugnata, dato che la compensazione oggetto della misura di cui trattasi costituiva un aiuto esistente, dispensata dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1191/69, come aveva affermato il Consiglio di Stato nella sua decisione n. 4683, del 27 luglio 2009. In ogni caso, la Commissione non avrebbe potuto qualificare come aiuto illegittimo la compensazione ricevuta dalla ricorrente, in quanto simili compensazioni sono in assoluto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 93 TFUE.
- 58 Secondo la Commissione, l'argomento presentato nell'ambito del quarto motivo non soddisfa i requisiti minimi di chiarezza richiesti per essere ammissibile, dal momento che esso si tradurrebbe in una mera petizione di principio, dato che la ricorrente non deduce alcun errore di fatto o di diritto che vizi i paragrafi da 65 a 81 della decisione impugnata, contenenti i motivi per cui ha ritenuto che la misura in questione non potesse essere esentata in forza del regolamento n. 1191/69.
- 59 Tuttavia, risulta da altri punti del ricorso, in particolare nell'ambito dell'ottavo motivo, e della replica, che si riferiscono sostanzialmente a tale questione, che la ricorrente ha inteso contestare tale conclusione della Commissione. Per questa ragione, occorre esaminare congiuntamente i vari argomenti formulati in tali due motivi.
- 60 In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione confonde la data del versamento delle somme dovute a titolo di compensazione con la data di entrata in vigore della misura disciplinata da tale compensazione, trasformando in tal modo un aiuto esistente in un aiuto non notificato. La misura all'origine della compensazione, riconosciuta dal Consiglio di Stato a seguito di un lungo contenzioso, sarebbe entrata in vigore il 1° luglio 1969 e sarebbe fondata sull'articolo 11 del regolamento n. 1191/69. Di conseguenza, la misura di aiuto di cui trattasi costituirebbe un aiuto esistente e non sarebbe stata istituita nessun'altra misura. Inoltre, un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza dovrebbe essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza. Il settore dei trasporti pubblici locali sarebbe stato aperto alla concorrenza tramite il regolamento n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, mentre il regime di aiuti in parola era preesistente a tale data. Di conseguenza, la Commissione, adottando la decisione impugnata, avrebbe violato l'articolo 108 TFUE.
- 61 In secondo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore per aver considerato, al paragrafo 55 della decisione impugnata, che l'esistenza di OSP imposti unilateralmente non era stata dimostrata e che la prima condizione Altmark non era dunque soddisfatta.
- 62 In realtà, la compensazione oggetto della misura di aiuto di cui è causa sarebbe giustificata dall'obbligo di tariffa imposto unilateralmente alla ricorrente per l'esecuzione di OSP e dunque dall'articolo 11 del regolamento n. 1191/69. Siffatti OSP le sarebbero stati imposti, in forza

dell'articolo 10 della legge regionale n. 40/75, sulla base di una concessione la cui durata corrispondeva all'applicazione del piano regionale dei trasporti, con la possibilità per la Regione di revocarla alla scadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 11 di tale legge. Una concessione del genere sarebbe stata pertanto imposta e revocata unilateralmente dalla giunta regionale, in conformità all'articolo 13 di tale legge, senza possibilità per il concessionario di obiezione o rinuncia ad una singola concessione, pena la sanzione della sottoposizione a revisione e ristrutturazione e ad un'eventuale revoca di tutte le concessioni regionali delle quali era titolare. Inoltre, in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, della legge regionale n. 40/75, sarebbe spettato alla giunta regionale definire gli OSP nel disciplinare di concessione, fra i quali figuravano obblighi tariffari; la violazione di detti OSP era causa di risoluzione della concessione, ai sensi dell'articolo 14 di detta legge regionale, ed era soggetta alla vigilanza da parte dell'assessore ai Trasporti della Regione.

- 63 La ricorrente precisa che, da un lato, tale quadro normativo non è mutato con la promulgazione della legge regionale n. 16/83, che ha istituito il parametro del «costo economico standardizzato» per compensare i disavanzi aziendali risultanti dall'obbligo di rispettare gli OSP, determinato di anno in anno dalla giunta regionale e, dall'altro, gli OSP, e segnatamente gli obblighi di tariffa, sono stati imposti inizialmente non nel disciplinare di concessione, bensì attraverso diversi atti deliberativi specifici, adottati dalla giunta regionale. Tali atti dimostrerebbero che la giunta regionale ha imposto in concreto tariffe e adeguamenti periodici, che erano tariffe fisse predefinite dall'autorità amministrativa, da cui le concessionarie non potevano discostarsi, e non mere tariffe minime, come concluso dalla Commissione richiamando l'articolo 2 della legge regionale n. 16/83, il quale prevedeva che l'esecutivo regionale avesse solo il potere di determinare le tariffe minime.
- 64 Inoltre, gli articoli da 2 a 6 e 9 della legge regionale n. 9/87 avrebbero introdotto una normativa ancora più stringente rispetto a quella previgente, che determinava ipso iure le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, omologandole alle tariffe previste per le Ferrovie dello Stato e sottraendo alle imprese qualsiasi margine di discrezionalità nella definizione delle stesse, e attribuendo al contempo poteri derogatori alla sola amministrazione regionale. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/87, la violazione di tali disposizioni avrebbe impedito ai concessionari di ricevere i contributi regionali. Infine, l'abrogazione della legge regionale n. 9/87 ad opera della legge regionale del 28 marzo 2000, n. 7, Disposizioni finanziarie e tariffarie regionali in materia di trasporti (GURI, Serie Speciale n. 3 – BU Campania n. 17; in prosieguo: la «legge regionale n. 7/2000») poi abrogata dalla legge regionale del 28 marzo 2002, n. 3 – Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania (GURI n. 25, serie speciale n. 3, del 22 giugno 2002 e BU Campania n. 19; in prosieguo: la «legge regionale n. 3/2002»), non avrebbe comportato il venir meno del principio della determinazione autoritativa e unilaterale delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale.
- 65 In conclusione, il trasporto pubblico locale sarebbe stato regolato dalla Regione tramite atti di regolazione successivi adottati dalla giunta regionale in coerenza con il piano regionale dei trasporti e sarebbe mutato soltanto a partire dal 2002, allorché sarebbero stati stipulati contratti di servizio specifici con le imprese già titolari delle concessioni, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali. Tali contratti sarebbero stati successivamente prorogati di anno in anno fino al 2015 e nessuna gara sarebbe ancora stata effettuata, cosicché il mercato sarebbe ancora chiuso alla concorrenza.
- 66 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione sarebbe incorsa in un errore, al paragrafo 56 della decisione impugnata, per aver concluso che la compensazione riconosciuta è stata quantificata non già sulla base di parametri definiti ex ante, ma attraverso il ricorso ad un metodo di calcolo definito ex post, in spregio alla seconda condizione Altmark.
- 67 Infatti, da un lato, l'articolo 1 del regolamento n. 1191/69, il quale impone alle imprese di trasporto pubblico di tenere una contabilità separata per le attività di esercizio svolte in regime di soggezione agli OSP e per ogni altra attività, non esigerebbe di separare i conti «per centri di costo», in modo da permettere l'estrapolazione dei ricavi e dei costi di pertinenza di ciascuna linea, come ritenuto dalla Commissione. La ricorrente avrebbe rispettato tale disposizione, fornendo annualmente i «modelli E» alla Regione, in cui figuravano i dati relativi allo svolgimento dell'attività soggetta agli OSP separatamente da quelli relativi alle altre attività economiche. La Commissione non può dubitare dell'attendibilità di tali dati e neanche della tenuta di una contabilità distinta per le attività soggette agli

OSP da parte della ricorrente; le sue affermazioni sarebbero smentite dalle prove da essa apportate nel corso del procedimento amministrativo e debitamente allegate al presente ricorso.

68 Dall'altro lato, la Commissione avrebbe sbagliato a respingere il metodo di calcolo induttivo impiegato dagli esperti ai quali il Consiglio di Stato ha affidato il compito di calcolare l'importo della compensazione dovuta alla ricorrente. Infatti, esso non sarebbe sostanzialmente diverso dal metodo di calcolo previsto dall'articolo 11 del regolamento n. 1191/69.

69 Laddove la Commissione contesta che i pretesi obblighi tariffari imposti alla ricorrente dalla Regione avrebbero determinato un aggravio dei costi di gestione da coprire attraverso compensazioni, la ricorrente afferma poi che tale circostanza è stata accertata in via definitiva dal Consiglio di Stato e che la Commissione è tenuta a motivare debitamente la contestazione di un fatto acquisito, invocando la prova contraria. Inoltre, un obbligo di tariffa, a differenza di quelli di esercizio e di trasporto, sarebbe indifferente ad un'ipotetica diversificazione dell'attività di trasporto di un'impresa. Infatti, le linee in concessione sarebbero predeterminate dalla Regione, per chilometro, numero di corse, frequenza e tariffe imposte. Il danno sarebbe così un dato oggettivo, così come strutturato dall'articolo 11 del regolamento n. 1191/69. Pertanto, l'obbligo tariffario imposto per legge, previsto all'articolo 17 della legge regionale n. 16/83, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 13/84, verrebbe riprodotto nei disciplinari custoditi dalla Regione, nei quali figurerebbero i «costi economici standardizzati» e le tariffe imposte per chilometro, e di cui la ricorrente chiede l'acquisizione agli atti. Di ciò si ricaverebbe contezza anche da una nota dell'assessore ai Trasporti della Regione.

70 Inoltre, per la parte in cui la Commissione rileva che le uniche compensazioni spettanti alle imprese incaricate di assicurare i trasporti pubblici locali erano quelle di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 16/83, la ricorrente afferma che le erogazioni connesse all'applicazione di tale disposizione configuravano contributi pubblici aventi una natura e una funzione assolutamente diverse dalle compensazioni disciplinate dal regolamento n. 1191/69. Le prime sarebbero intese, infatti, a consentire alle imprese che forniscono trasporti pubblici locali di fronteggiare eventuali disavanzi di esercizio legati all'applicazione delle tariffe imposte e dunque a ricavi limitati, mentre le seconde sarebbero intese a consentire a tali imprese di allineare i propri risultati a quelli che si sarebbero ottenuti operando in regime di libero mercato, così neutralizzando l'incidenza e l'impatto degli OSP. L'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 non costituirebbe dunque affatto l'attuazione sul piano nazionale del regolamento n. 1191/69.

71 La Commissione contesta tali argomenti.

Osservazioni preliminari

72 In primo luogo, occorre rilevare che talune delle censure formulate nei titoli del quarto e dell'ottavo motivo non sono affatto sviluppate nel testo del ricorso corrispondente a tali motivi. Ciò vale in particolare per le censure relative alla pretesa violazione degli articoli 4, 7 e 15 del regolamento n. 659/99, degli articoli 6 e 13 della CEDU e degli articoli 258 e seguenti TFUE. Inoltre, la ricorrente non precisa in che modo la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere. Pertanto, tali censure sono irricevibili e devono essere respinte a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

73 In secondo luogo, la ricorrente fa riferimento, nel titolo dell'ottavo motivo, alla violazione degli «articoli da 44 a 46 e 48 del regolamento di procedura del Tribunale n. 659/1999». Ciò sembra costituire un lapsus calami. Orbene, dato che il regolamento n. 659/99 non ha articoli numerati da 44 a 46 o 48, e poiché la ricorrente non ha in alcun modo spiegato in che modo la Commissione avrebbe potuto violare le disposizioni recanti la stessa numerazione del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, occorre respingere tale censura in quanto irricevibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento del Tribunale del 2 maggio 1991.

74 Di conseguenza, solo le censure relative alla violazione degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, lettere f) e g), del regolamento n. 659/99, delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1191/69 e al difetto di istruttoria meritano di essere analizzati.

75 In terzo luogo, occorre suddividere gli argomenti presentati nell'ambito di questi due motivi in due parti: la prima relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che la misura di aiuto in questione costituisca un aiuto nuovo che doveva essere notificato e la seconda relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che due delle condizioni Altmark non erano soddisfatte nel caso di specie e che, pertanto, la compensazione integrativa concessa alla ricorrente costituiva un aiuto.

Sulla prima parte, relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che la misura di aiuto in questione costituisca un aiuto nuovo non esentato dall'obbligo di notifica

76 La ricorrente fa valere, in sostanza, da un lato, che la misura all'origine della compensazione controversa, concessa dal Consiglio di Stato era fondata sul regolamento n. 1191/69 ed era entrata in vigore il 1° luglio 1969, prima della liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto pubblico locale, quando essa non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 108 TFUE e, dall'altro, che il versamento di tale compensazione in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, non costituiva una nuova misura, entrata in vigore alla data del versamento, vale a dire il 21 dicembre 2012.

77 La Commissione risponde che, qualora la ricorrente ritenga che la compensazione controversa costituisca un aiuto esistente perché sarebbe stata istituita il 1° luglio 1969, in applicazione del regolamento n. 1191/69, tale censura sarebbe stata introdotta tardivamente in sede di replica e dovrebbe essere dichiarata irricevibile e in ogni caso infondata, dal momento che la misura in questione consisterebbe nella concessione, a norma della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, di una compensazione integrativa versata il 21 dicembre 2012. Qualora la ricorrente ritenga invece che detta compensazione fosse esentata dall'obbligo di notifica in quanto soddisfaceva i criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, essa sarebbe tenuta a dimostrare che ciò si è verificato nel caso di specie.

78 Per quanto riguarda la ricevibilità di tale capo, contestata dalla Commissione, si deve osservare che gli argomenti sviluppati al riguardo dalla ricorrente nell'ambito della replica chiariscono taluni punti del ricorso nei quali essa afferma che gli importi riconosciuti come dovuti rientrano a pieno titolo nell'ambito degli aiuti esistenti. Pertanto, gli argomenti presentati nella replica costituiscono l'ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, e che è strettamente connesso con quest'ultimo. Tale capo deve perciò essere dichiarato ricevibile (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Italia/Commissione, T-527/13, EU:T:2015:429, punto 43 e giurisprudenza citata).

79 Quanto al merito di tale capo, occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell'articolo 93 TFUE, «[s]ono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio».

80 L'articolo 108 TFUE, inoltre, istituisce procedure distinte a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre i nuovi aiuti, in conformità all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, vanno preliminarmente notificati alla Commissione e non vi si può dare esecuzione prima che il procedimento abbia condotto ad una decisione finale, gli aiuti esistenti, a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, possono essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non li abbia dichiarati incompatibili. Gli aiuti esistenti devono essere considerati legittimi fintantoché la Commissione non ne abbia accertato l'incompatibilità con il mercato interno (v., per analogia, sentenza del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias (C-690/13, EU:C:2015:235, punto 37 e giurisprudenza citata).

81 In più, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/99, occorre in particolare intendere per «aiuti esistenti»:

«iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

(...)

- v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione».

82 L'articolo 1 del regolamento n. 1191/69, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU1991, L 169, pag. 1), disponeva quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

(...)

3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(...)

5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV.

Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

- a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;
- b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa».

6. Inoltre le autorità competenti di uno Stato membro possono non applicare i paragrafi 3 e 4, nel settore dei trasporti di passeggeri, alle tariffe ed alle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari».

83 L'articolo 2 del regolamento n. 1191/69 così disponeva:

«1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

(...)

5. Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo».

84 L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1191/69 così disponeva:

«Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici».

85 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento «[e]ntro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4».

86 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento, «[l]e decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13».

87 A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1191/69, «[l]e autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di sei mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari».

88 L'articolo 10 di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1893/91, disponeva quanto segue:

«1. Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 è pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale della parte corrispondente dell'obbligo in questione.

Tuttavia, se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddividendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto fra le varie parti di questa attività di trasporto, l'ammontare della compensazione è pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente».

89 L'articolo 11 del regolamento n. 1191/69, come modificato dal regolamento n. 1893/91, era così formulato:

«1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza fra due termini:

a) il primo termine è pari alla differenza tra, da un lato, il prodotto del numero delle unità di trasporto previste e

per la tariffa più favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione

o, in mancanza di tale tariffa, per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonché della situazione del mercato e, dall'altro il prodotto del numero delle unità di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato.

b) Il secondo termine è pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa più favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta.

2. Se, per la situazione del mercato, la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico. Le eventuali compensazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo».

90 L'articolo 12 del regolamento n. 1191/69 così disponeva:

«Per la determinazione dei costi risultanti dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualità adeguata.

Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili.»

91 L'articolo 13 del regolamento n. 1191/69 così disponeva:

«1. Le decisioni prese in virtù degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilità dell'esercizio dell'impresa.

3. Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo è effettuato mediante versamenti rateizzati. Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 è effettuato immediatamente dopo la revisione».

92 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n.1191/69: «[1]e compensazioni disciplinate dal presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo [108, paragrafo 3, TFUE]».

93 Nel caso di specie, occorre esaminare se la compensazione controversa fosse una misura istituita dalla decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, o se effettivamente originasse dal quadro legislativo degli OSP ai quali era soggetta la ricorrente e in forza dei quali il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto il suo diritto a tale compensazione, come sostiene la ricorrente.

94 A tal proposito, occorre sottolineare che, al paragrafo 10 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, la Regione aveva già versato alla ricorrente una compensazione per coprire i costi di esercizio e di gestione del servizio di trasporto pubblico fornito e per gli investimenti, per il periodo considerato. Poiché tale compensazione è stata concessa alla ricorrente più di dieci anni prima della prima lettera d'informazione inviata dalla Commissione, essa non è stata oggetto della decisione impugnata, dato che le sue competenze in materia di recupero degli aiuti erano prescritte, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 659/99. Tuttavia, la ricorrente ha chiesto alla Regione, nel gennaio 2007, la concessione di una compensazione integrativa per gli obblighi tariffari cui essa sarebbe stata soggetta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 1191/69. Tale compensazione integrativa le è stata effettivamente concessa, a seguito di una procedura giudiziaria a livello nazionale, il 21 dicembre 2012.

95 Al fine di stabilire se tale seconda compensazione potesse essere qualificata come aiuto esistente, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento n. 659/99, che non doveva essere preventivamente notificata, come sostiene la ricorrente, occorre pertanto valutare se essa potesse basarsi effettivamente sull'articolo 11 del regolamento n. 1191/69 e, in ultima istanza, se detta compensazione soddisfacesse i criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, per poter essere esentata dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di quest'ultimo.

96 Al paragrafo 67 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato che la dispensa dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 riguardava unicamente la compensazione relativa a OSP imposti unilateralmente a un'impresa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento, calcolata con il metodo descritto agli articoli da 10 a 13 di detto regolamento.

- 97 Di conseguenza, la Commissione ha, in primo luogo, esaminato l'esistenza di OSP imposti unilateralmente. Ai paragrafi da 70 a 73, di cui al punto 6.2, i), della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato, in primo luogo, che il modello di concessione che le era stato fornito riguardava un'altra impresa e solamente il periodo compreso tra aprile 1972 e dicembre 1973 e, quindi, che non riguardava il periodo in esame; in secondo luogo, che la legge regionale n. 16/83, richiamata dalla Regione e dalla ricorrente quale base giuridica della compensazione controversa, non indicava chiaramente obblighi che avrebbero potuto configurarsi come OSP, pur essendo possibili indizi della loro eventuale esistenza e, in terzo luogo, che essa non disponeva di alcun elemento di prova del fatto che un obbligo tariffario era stato effettivamente imposto alla ricorrente, dal momento che il punto 27 del modello di concessione fornito, sulla fissazione delle tariffe, non era pertinente per il periodo in esame e che la legge regionale n. 16/83 prevedeva unicamente delle tariffe minime, il che escludeva l'esistenza di un obbligo tariffario generale.
- 98 Al paragrafo 74, di cui al punto 6.2, i), della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, in ogni caso, non risultava che gli eventuali OSP imposti alla ricorrente le fossero stati imposti unilateralmente, tenuto conto del fatto che quest'ultima aveva chiesto il rinnovo delle concessioni per tutti i sette anni del periodo in esame.
- 99 La ricorrente, contrariamente a quanto fa valere la Commissione, contesta tali conclusioni.
- 100 Essa sostiene, in particolare, che gli OSP relativi al servizio di trasporto fornito le erano stati imposti unilateralmente, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 1191/69, in forza dell'articolo 10 della legge regionale n. 40/75, in base ad una concessione la cui durata corrispondeva alla vigenza del piano regionale dei trasporti.
- 101 Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 40/75, le concessioni di servizi di trasporto pubblico e la revoca di queste ultime sono adottate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti. La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti, provvedeva a definire nel disciplinare di concessione le condizioni di svolgimento del servizio di trasporto pubblico ed in particolare i percorsi, le tariffe, il programma di esercizio ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'efficienza del servizio. L'attestazione relativa al disciplinare di concessione era rilasciata dall'assessore ai Trasporti. L'articolo 14 della legge regionale n. 40/75 prevedeva inoltre la sanzione della risoluzione delle concessioni in caso di mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposti dalla legge.
- 102 La ricorrente precisa che, nonostante quanto previsto da tale disposizione, gli OSP e, segnatamente, gli obblighi di tariffa sono stati in realtà imposti inizialmente non nel disciplinare di concessione, elaborato in bozza e mai siglato, bensì attraverso specifici e reiterati atti deliberativi, adottati dalla giunta regionale.
- 103 Questo quadro legislativo, secondo la ricorrente, non sarebbe stato modificato dalla legge regionale n. 16/83 che ha istituito, all'articolo 2, il parametro del «costo economico standardizzato» per compensare i disavanzi di bilancio derivanti dall'obbligo di rispettare gli OSP e che era determinato anno per anno dalla giunta regionale, come risulterebbe dalle delibere nn. 915/99, 916/99, 3079/2000, 3080/2000 e 6224/2001 di quest'ultima.
- 104 La ricorrente sostiene poi che, a norma degli articoli da 2 a 6 e 9 della legge regionale n. 9/87, le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sarebbero state automaticamente fissate, assimilandole alle tariffe previste per le ferrovie statali, pur attribuendo poteri di deroga all'amministrazione regionale. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/87, la violazione di tali disposizioni avrebbe impedito ai concessionari di ricevere i contributi regionali.
- 105 In risposta ad un quesito scritto del Tribunale e all'udienza, la ricorrente ha inoltre precisato che l'articolo 2 della legge regionale n. 15/78 aveva imposto l'omologazione delle tariffe per i trasporti regionali e che l'articolo 3 della medesima legge aveva fissato i prezzi dei biglietti ordinari per passeggeri sulla base delle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata dalla Regione. In particolare, essa ha fatto riferimento a una delibera dell'assessore ai Trasporti del 20 febbraio 1987, che imponeva a tutte le imprese il rispetto delle tariffe indicate nella tabella allegata.

- 106 A tale riguardo, poiché la compensazione integrativa è stata concessa alla ricorrente dal Consiglio di Stato sulla base dell'articolo 11 del regolamento n. 1191/69, vale a dire in quanto compensazione per un obbligo tariffario, spetta al Tribunale controllare l'esistenza effettiva di un simile obbligo, ai sensi dell'imposizione di prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, ai termini dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69.
- 107 In primo luogo, per quanto riguarda l'esistenza di un obbligo tariffario imposto unilateralmente, occorre rilevare che, come sottolinea la Commissione, l'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 prevede solo le tariffe minime. Lo stesso vale per quanto riguarda l'articolo 17 della legge regionale n. 16/83, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 13/84, e l'articolo 1, paragrafo 2, della legge regionale n. 9/87, alla quale rinvia l'articolo 17 della legge regionale n. 16/83, nonché gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9/87, che si riferiscono tutti a tariffe minime.
- 108 Orbene, come giustamente sostiene la Commissione, le tariffe minime non rientrano nella nozione di «prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69.
- 109 In secondo luogo, per quanto riguarda le deliberazioni della giunta regionale cui fa riferimento la ricorrente al fine di dimostrare che i prezzi erano effettivamente imposti unilateralmente, giustamente la Commissione afferma che queste ultime si limitano a correggere a posteriori i parametri di calcolo del «costo economico standardizzato» e non hanno, pertanto, alcun valore probatorio riguardo all'esistenza di pretesi obblighi tariffari. Inoltre, la Commissione ha precisato, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, che tali delibere non sono mai state prodotte nel corso del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi ad essa. Di conseguenza, non si può addebitare alla Commissione di non averle prese in considerazione nel suo esame. Oltre a ciò, la nota dell'assessore ai Trasporti, benché prodotta dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, si limita, come giustamente sottolinea la Commissione, a indicare alle imprese attive nel settore dei trasporti che esse devono evitare aumenti di tariffe in occasione del passaggio dalla lira italiana (ITL) all'euro.
- 110 In terzo luogo, per quanto concerne la delibera dell'assessore ai Trasporti, occorre rilevare che quest'ultima sembra effettivamente far riferimento a un obbligo per tutte le imprese di esercizio di trasporto di rispettare le tariffe stabilite nella tabella ad essa allegata. Tuttavia, una tale delibera, poiché non è stata prodotta dinanzi alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, non poteva essere presa in considerazione da quest'ultima in sede di esame e pertanto non può costituire un elemento in grado di produrre un vizio di legittimità della decisione impugnata. Infatti, si evince dalla giurisprudenza che non si può rimproverare alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che avrebbero potuto esserle presentati durante il procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, in quanto la Commissione non è tenuta ad esaminare d'ufficio e per presunzione quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Wam Industriale/Commissione, T-303/10, non pubblicata, EU:T:2012:505, punto 119 e giurisprudenza citata).
- 111 In quarto luogo, per quanto riguarda il modello di concessione 1972/1973, fornito dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, che stabilisce tariffe all'operatore interessato, la Commissione ha potuto respingerlo senza incorrere in errori di valutazione, in quanto non si riferiva al periodo in questione.
- 112 Inoltre, per quanto riguarda la contestazione dell'interveniente, che non è stata mossa dalla ricorrente, secondo la quale la compensazione integrativa oggetto della decisione impugnata potrebbe essere considerata il risarcimento di un danno, la Commissione rileva giustamente che al punto 102 della sentenza del 3 marzo 2016, Simet/Commissione (T-15/14, EU:T:2016:124), il Tribunale ha già esaminato tale questione, precisando che un risarcimento del genere non può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. **(Observ. Mém. Puglia par. da 335 a 23**
- 113 Date tali circostanze, non si può addebitare alla Commissione alcun errore di valutazione per aver ritenuto, al paragrafo 73 della decisione impugnata, che essa non disponeva di alcuna prova che gli obblighi tariffari erano stati effettivamente imposti alla ricorrente.

- 114 Pertanto, non occorre analizzare l'unilateralità di un tale asserito obbligo tariffario.
- 115 Inoltre, poiché i criteri sostanziali del regolamento n. 1191/69 devono essere soddisfatti cumulativamente, mancando l'esistenza di un obbligo tariffario imposto unilateralmente, non è necessario esaminare se la compensazione integrativa concessa alla ricorrente soddisfacesse gli altri criteri sostanziali previsti da detto regolamento.
- 116 In ogni caso, anche supponendo che il criterio relativo all'esistenza di un obbligo tariffario imposto unilateralmente possa essere considerato soddisfatto, occorre precisare che la Commissione ha giustamente escluso che fosse soddisfatto il criterio relativo alla fissazione ex ante dell'ammontare della compensazione per tale obbligo, previsto dall'articolo 13 del regolamento n. 1191/69.
- 117 Infatti, nessuna delle disposizioni legislative o regolamentari invocate dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo o, in ogni caso, in corso di causa, fissa l'importo della compensazione per il preteso obbligo tariffario imposto alla ricorrente.
- 118 Da un lato, l'articolo 2 della legge regionale n. 16/83 si riferisce unicamente a criteri di calcolo della compensazione all'azienda, come conferma il rinvio all'articolo 1 di tale legge, che conferisce all'esecutivo regionale la competenza a decidere le «compensazioni all'azienda», alle imprese che svolgono servizi di trasporto. Orbene, la compensazione all'azienda non è oggetto della compensazione integrativa concessa dal Consiglio di Stato sulla base dell'articolo 11 del regolamento n. 1191/69.
- 119 Dall'altro, laddove la ricorrente afferma, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, che il criterio di calcolo della compensazione per l'obbligo tariffario sarebbe implicitamente incluso nelle disposizioni regolamentari che impongono tale obbligo e sarebbe segnatamente dato dalla differenza fra le tariffe fisse di cui alla delibera dell'assessore ai Trasporti e la tariffa applicabile in assenza di OSP, tale argomento deve essere respinto per le stesse ragioni esposte al punto 110 supra.
- 120 Ne deriva che, in mancanza di rispetto di almeno uno dei criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, la Commissione ha giustamente concluso che la misura di aiuto controversa non poteva essere esentata dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento. Pertanto, detta misura non può essere considerata un aiuto esistente, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, ma costituiva un aiuto nuovo, soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e a cui non può essere data esecuzione prima che la Commissione adotti una decisione che ne dichiari la compatibilità con il mercato interno, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 80 supra.

Sulla seconda parte, relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che due delle condizioni Altmark non erano soddisfatte

- 121 In via preliminare, occorre rammentare che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 122 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la qualifica di aiuto, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati in tale disposizione. Quindi, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza dell'8 maggio 2013, Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 74 e giurisprudenza citata).
- 123 Tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione costituente la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere OSP, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale

più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (sentenze del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 87, e dell'8 maggio 2013, *Libert e a.*, C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 84).

- 124 Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 88).
- 125 In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'assolvimento di OSP e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 89). La nozione di OSP ai sensi del suddetto primo criterio corrisponde a quella di servizio d'interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, *BUPA e a./Commissione*, T-289/03, EU:T:2008:29, punto 162).
- 126 In secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente (sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 90).
- 127 In terzo luogo, la compensazione non deve superare l'importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi determinati dall'esecuzione degli OSP, tenendo conto sia dei relativi ricavi che di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione di tali obblighi (sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 92).
- 128 In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di OSP, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi di cui trattasi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente equipaggiata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 93).
- 129 Nel caso di specie, secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore per aver considerato, al paragrafo 55 della decisione impugnata, che l'esistenza di OSP imposti unilateralmente non era stata dimostrata e che la prima condizione *Altmark* non era dunque soddisfatta.
- 130 Orbene, emerge dall'analisi svolta ai precedenti punti da 106 a 114 che la Commissione è correttamente giunta alla conclusione, sulla base degli elementi probatori forniti nel corso del procedimento amministrativo, che non esisteva un obbligo tariffario imposto alla ricorrente, indipendentemente dal suo carattere unilaterale.
- 131 Ne consegue che la conclusione cui è giunta la Commissione al paragrafo 55 della decisione impugnata sul fondamento della stessa constatazione, per quanto riguarda la prima condizione *Altmark*, secondo la quale l'impresa beneficiaria doveva essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di OSP e tali obblighi dovevano essere chiaramente definiti, non è viziata da illegittimità.
- 132 Inoltre, dal momento che le quattro condizioni *Altmark* devono essere soddisfatte cumulativamente affinché la compensazione per OSP imposti nell'ambito di un servizio di interesse economico generale possa esulare dalla qualificazione di aiuto di Stato, il fatto che una di esse non sia soddisfatta è sufficiente a concludere per l'esistenza di un vantaggio e quindi a qualificare come aiuto la compensazione in questione.

- 133 Non vi è quindi motivo di esaminare la valutazione operata dalla Commissione, al paragrafo 56 della decisione impugnata, riguardante la seconda condizione Altmark relativa all'esistenza di parametri di calcolo della compensazione previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.
- 134 In ogni caso, anche supponendo che la prima condizione Altmark fosse soddisfatta, occorre sottolineare, come è già stato precisato supra ai punti da 117 a 119, che nessuna delle disposizioni legislative o regolamentari invocate dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo o in corso di causa stabilisce ex ante criteri di calcolo della compensazione per l'obbligo tariffario che sarebbe stato imposto alla ricorrente, come richiesto dalla seconda condizione Altmark.
- 135 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di criteri di calcolo della compensazione dell'obbligo tariffario stabiliti ex ante.
- 136 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere integralmente il quarto e l'ottavo motivo.

Sul settimo motivo

- 137 Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere che, secondo la giurisprudenza, prima di escludere che contributi pubblici costituiscano aiuti di Stato, in forza delle quattro condizioni Altmark, devono essere analizzate le condizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tal riguardo, in primo luogo, la Commissione, al paragrafo 59 della decisione impugnata, avrebbe ignorato il fatto che il mercato dei trasporti pubblici locali nella Regione non era aperto alla concorrenza né di imprese di altri Stati membri né delle imprese italiane. La condizione dell'incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza non sarebbe dunque soddisfatta. In secondo luogo, dato che una misura può essere qualificata come aiuto in quanto incida realmente e concretamente sugli scambi e sulla libera concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare come e in cosa si sia sostanzialmente il preteso beneficio conseguito dalla ricorrente e quale lo svantaggio patito dai concorrenti. Dal momento che la compensazione integrativa concessa alla ricorrente era solo la compensazione dell'obbligo tariffario, cui era soggetta, la condizione relativa all'esistenza di un vantaggio sarebbe altresì assente.
- 138 La Commissione contesta tali argomenti.
- 139 Tale motivo deve essere interpretato come diretto a contestare la valutazione della Commissione relativa alla qualificazione di aiuto della compensazione integrativa controversa, in primis, per quanto riguarda la condizione relativa all'esistenza di un vantaggio e, poi, per quanto riguarda la condizione dell'incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza.
- 140 In primo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa all'esistenza di un vantaggio, emerge dall'analisi effettuata ai precedenti punti da 106 a 114 e da 130 a 132 che la compensazione integrativa concessa alla ricorrente non poteva essere considerata la compensazione per obblighi tariffari che le sarebbero stati imposti. Essa, di conseguenza, non poteva essere considerata un aiuto esistente e costituiva un aiuto illegittimo, ricorrendo il criterio del vantaggio, perché almeno una delle condizioni Altmark non era stata rispettata. La ricorrente non contesta efficacemente tale conclusione con gli argomenti che deduce nell'ambito del presente motivo. Tale censura deve quindi essere respinta.
- 141 In secondo luogo, per quanto concerne il presupposto della distorsione della concorrenza e degli scambi tra Stati membri, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi tra gli Stati membri, tali scambi debbono ritenersi influenzati dall'aiuto. A tale riguardo, non è necessario che le imprese beneficiarie partecipino direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato. (v. sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punti da 65 a 67 e giurisprudenza citata).

- 142 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono, infatti, a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Pertanto, la seconda condizione in base alla quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, punti 68 e 69).
- 143 Inoltre, il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell'Unione europea è tale da evidenziare un'incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (v. sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8, punto 142 e giurisprudenza citata).
- 144 Al paragrafo 59 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la ricorrente non aveva contestato il fatto che la misura di aiuto in questione era entrata in vigore il 21 dicembre 2012, cioè molto tempo dopo che il mercato dei trasporti pubblici di passeggeri era stato aperto alla concorrenza, e che, poiché la misura produceva i suoi effetti sul mercato al momento in cui era stata versata, era in quel momento che occorreva valutare se tale misura fosse idonea a falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
- 145 Ai paragrafi 60 e 61 di tale decisione, la Commissione ha osservato che vari Stati membri avevano iniziato ad aprire il mercato dei trasporti pubblici a imprese stabilite in altri Stati, che alcune imprese offrivano già servizi in uno Stato diverso da quello in cui avevano sede e che la misura in oggetto era pertanto atta a falsare la concorrenza.
- 146 Infine, al paragrafo 62 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la ricorrente era attiva su altri mercati, quali i servizi di noleggio, e che pertanto si trovava in concorrenza con altre imprese all'interno dell'Unione su tali mercati.
- 147 A questo proposito, laddove la ricorrente contesta che il mercato italiano dei trasporti pubblici fosse aperto alla concorrenza di imprese stabilite in altri Stati membri e sostiene che la misura di aiuto in esame non poteva quindi avere effetti reali e concreti sugli scambi e sulla concorrenza, è sufficiente rilevare che risulta direttamente dalla giurisprudenza richiamata al punto 141 supra che, nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione non è tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva dell'aiuto di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma solamente a esaminare se tale aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.
- 148 Orbene, gli elementi che la Commissione ha preso in considerazione nell'ambito di tale valutazione, ai paragrafi da 60 a 62 della decisione impugnata, sono atti a dimostrare che la concessione della misura di aiuto di cui trattasi era idonea a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare la concorrenza, alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 141 a 143.
- 149 Infatti, in primo luogo, la circostanza che il mercato dei trasporti pubblici sia aperto alla concorrenza, anche in Stati membri diversi da quello in cui la ricorrente è attiva, dimostra che le imprese straniere potrebbero voler prestare i loro servizi di trasporto pubblico nel mercato italiano, in particolare locale o regionale, in cui la ricorrente ha beneficiato della misura di aiuto.
- 150 In secondo luogo, l'attività interna può risultare invariata o aumentata a seguito della misura di aiuto, con la conseguenza che le possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare tale mercato ne sono diminuite.
- 151 In terzo luogo, la circostanza che la ricorrente fosse in concorrenza con imprese di altri Stati membri anche su altri mercati in cui essa operava, non contestata da quest'ultima, costituisce del pari un elemento in grado di dimostrare che la concessione della misura di aiuto di cui trattasi fosse idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri. Pertanto, anche questa censura è destinata al rigetto.

152 Per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione, presente solo nel titolo del motivo, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non ha in alcun modo sviluppato tale censura e, dall'altro, che, in ogni caso, la ricorrente ha avuto la possibilità di contestare la fondatezza della valutazione della Commissione e il Tribunale ha potuto esercitare il suo sindacato di legittimità della decisione impugnata a tal riguardo, come si evince dall'analisi effettuata supra ai punti da 144 a 151 (v., in tal senso, sentenze dell'8 luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T-198/01, EU:T:2004:222, punto 67, e del 9 dicembre 2015, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione, T-233/11 e T-262/11, EU:T:2015:948, punto 215). Anche tale censura, pertanto, va respinta.

153 Si deve, inoltre, rilevare che talune delle censure enunciate nel titolo di tale motivo non sono sufficientemente sviluppate nel corpo delle memorie della ricorrente. Ciò vale in particolare per la violazione degli articoli da 93 a 108 TFUE (con la possibile e implicita eccezione dell'articolo 107 TFUE in cui rientra la valutazione delle condizioni dell'esistenza di un vantaggio e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri), degli articoli 11 e 17 del regolamento n. 1191/69, lo sviamento di potere, il difetto di istruttoria e l'erroneità del presupposto. Pertanto, tali censure sono irricevibili a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

154 Da tutto quanto precede discende che anche questo motivo deve essere respinto in toto.

Sul secondo motivo

155 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione la notifica ricevuta dalla Regione, poiché quest'ultima era priva di competenza al riguardo. Il fatto che sia stata la Regione a notificare l'aiuto alla Commissione sarebbe dimostrato dalla domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, presentata dalla Regione, nella quale veniva precisato che quest'ultima aveva notificato la misura alla Commissione per via elettronica il 5 dicembre 2012 alle 10:08. La Regione avrebbe dovuto essere trattata come una parte interessata, in quanto soccombente nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; essa avrebbe tutt'al più potuto presentare una denuncia dinanzi alla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/99. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto fondare su tale notifica né la sua decisione di avvio del procedimento d'indagine formale né la sua decisione finale sull'incompatibilità dell'aiuto. Poiché tale presupposto non è soddisfatto, la Commissione avrebbe violato l'articolo 108 TFUE.

156 In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver indebitamente considerato la compensazione controversa, notificata il 5 dicembre 2012, come una misura non notificata. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, detta compensazione non sarebbe stata erogata prima del 13 dicembre 2012, data alla quale la Commissione ha deciso di trattare l'aiuto come una misura non notificata.

157 In terzo luogo, poiché la misura costituiva un aiuto notificato, la Commissione avrebbe violato il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/99 per l'adozione della decisione di avvio del procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento, giacché la notifica era stata ricevuta dalla Commissione il 13 dicembre 2012 e detta decisione era stata adottata il 20 febbraio 2014. Alla scadenza di detto termine, la misura avrebbe dovuto essere considerata autorizzata. Ne conseguirebbe che la decisione definitiva che dichiara l'incompatibilità della misura di aiuto del 19 gennaio 2015, adottata 25 mesi dopo la notifica, sarebbe priva di causa efficiente, adottata con sviamento di potere e in violazione del giusto procedimento e dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99.

158 La Commissione contesta tali argomenti.

159 Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, «[a]lla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti».

160 L'articolo 4 del regolamento n. 659/1999 ha il seguente tenore letterale:

«Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo [107, paragrafo 1, TFUE], la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata "decisione di non sollevare obiezioni"). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo [108, paragrafo 2, TFUE] (in seguito denominata "decisione di avviare il procedimento d'indagine formale").

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica».

161 L'articolo 7 del regolamento n. 659/99 così dispone:

«1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

(...)

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'art. 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

7. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa».

162 In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, «[I]a Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano».

163 L'articolo 13 del regolamento n. 659/99 così dispone:

«1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'art. 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento di indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'art. 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'art. 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6, e 7, paragrafo 7».

- 164 Si evince dalla giurisprudenza che la Commissione è tenuta a esaminare la compatibilità con il mercato interno dell'aiuto progettato, anche nel caso in cui lo Stato membro violi il divieto di esecuzione delle misure di aiuto e che l'aiuto sia, pertanto, illegale (sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 60 e giurisprudenza citata).
- 165 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di notifica del regime controverso, emerge inequivocabilmente dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/99 e dal dettato dell'articolo 7, paragrafo 6, di detto regolamento che tali disposizioni non sono applicabili. Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede espressamente che, nel caso di presunti aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito, in particolare, agli articoli 4, paragrafo 5, e 7, paragrafo 6, del regolamento medesimo. Del pari, in mancanza di notifica del regime controverso, la Commissione non è soggetta alla regola del termine di esame di due mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di cui trattasi (v. sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C 633/11 P, EU:C:2013:387, punti 74 e 75 e giurisprudenza citata).
- 166 Nel caso di specie, risulta dai paragrafi 1 e 2 della decisione impugnata che le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'assegnazione della compensazione controversa il 5 dicembre 2012. Detta notifica è stata protocollata con il numero SA.35842. Tuttavia, dal 13 dicembre 2012 essa è stata trattata come una misura non notificata, poiché, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Regione aveva l'obbligo di corrispondere la compensazione integrativa dovutale a partire dal 7 dicembre 2012, ossia dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione, ma prima che la Commissione avesse adottato una decisione.
- 167 In primo luogo, risulta dal precedente punto 120 che la compensazione integrativa concessa alla ricorrente non era esentata dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 e doveva pertanto essere notificata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- 168 In secondo luogo, la censura attinente al presupposto per poter adottare la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale o la decisione definitiva che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno, perché la notifica sarebbe stata fatta dalla Regione e non dal governo italiano, è irrilevante, in quanto, come giustamente evidenzia la Commissione, quest'ultima è competente a pronunciarsi anche su aiuti di Stato concessi in violazione dell'obbligo di notifica preventiva, come risulta dagli articoli 10 e 13 del regolamento 659/99.
- 169 In terzo luogo, per quanto riguarda la censura attinente al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errore decidendo di considerare l'aiuto come una misura non notificata, dato che essa non era stata versata alla data in cui la Commissione ha adottato tale decisione, occorre sottolineare che, sebbene la compensazione integrativa controversa sia stata versata soltanto il 21 dicembre 2012, vale a dire dopo il 13 dicembre 2012, data alla quale la Commissione ha preso la propria decisione di considerare l'aiuto come una misura non notificata, in ogni caso, l'aiuto è stato effettivamente versato il 21 dicembre 2012, ossia prima della scadenza del termine di due mesi fissato all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/99. Pertanto, tale censura è inconferente.
- 170 In quarto luogo, avendo giustamente trattato l'aiuto come una misura non notificata e pertanto come un aiuto illegittimamente concesso, la Commissione non era tenuta a rispettare i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99, conformemente all'articolo 13 di quest'ultimo e alla giurisprudenza ricordata al punto 164 supra.
- 171 In ogni caso, da un lato, per quanto riguarda il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/99, anche se avesse dovuto essere applicato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, di tale regolamento, lo Stato italiano avrebbe potuto attuare la misura in questione solo dopo averne informato la Commissione, a meno che questa non avesse adottato una decisione entro quindici giorni

lavorativi dal ricevimento di tale parere. Nel caso di specie, dal fascicolo non risulta che lo Stato italiano abbia preventivamente informato la Commissione prima di attuare la misura.

- 172 D'altro canto, ciò posto, come sottolinea giustamente la Commissione, la ricorrente non può affermare che l'aiuto in parola fosse divenuto un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 659/99, che definisce come esistenti tutti gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99.
- 173 Dall'altro lato, per quanto riguarda il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99, perché la Commissione adotti una decisione in esito alla procedura d'indagine formale, risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 164 supra, che esso non era applicabile nemmeno in presenza di aiuti concessi illegittimamente.
- 174 Per di più, la censura, presentata unicamente nel titolo di tale motivo, attinente allo sviamento di potere, non essendo stata sviluppata in alcun modo dalla ricorrente nel corpo del testo, deve essere respinta in quanto irricevibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.
- 175 Da tutto quanto precede deriva che il secondo motivo dev'essere integralmente respinto.

Sui motivi primo, quinto e sesto

- 176 La ricorrente afferma che, poiché la compensazione integrativa che le era stata concessa rientrava nella sfera di applicazione del regolamento n. 1191/69 e quest'ultimo doveva essere applicato direttamente dal giudice nazionale, deve ritenersi che il Consiglio di Stato abbia esercitato le prerogative proprie del giudice nazionale nell'applicazione del diritto dell'Unione e abbia statuito in via definitiva su detta compensazione. In forza del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, i giudici nazionali sarebbero tenuti a garantire l'adempimento degli obblighi dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni e sarebbero nella situazione più idonea per valutare, in considerazione degli aspetti specifici della specie, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere una sentenza.
- 177 Il giudice nazionale non potrebbe disinvestire la funzione che gli è attribuita dall'articolo 101, seconda frase, della Costituzione italiana.
- 178 Il Consiglio di Stato avrebbe deciso di non sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, come richiesto dalla Regione nel procedimento dinanzi al medesimo non esistendo un obbligo di rinvio, rilevando che, poiché la compensazione oggetto della misura in questione ricadeva nell'ambito di applicazione degli articoli 11 e 17 del regolamento n. 1191/69 e dell'articolo 93 TFUE, non esisteva alcun dubbio sulla portata oggettiva di tali disposizioni e non sarebbe stato necessario applicare gli articoli 4, 5 e 6 di detto regolamento, fatti valere dalla Regione.
- 179 La Commissione non avrebbe dunque più avuto competenza per tornare su una decisione che aveva acquistato forza di giudicato, in virtù dell'articolo 2909 del codice civile italiano e in applicazione del principio generale della certezza del diritto. Un intervento del genere avrebbe violato anche il principio dell'autonomia processuale, secondo il quale non vige l'obbligo di disapplicare norme processuali interne che conferiscono l'autorità di cosa giudicata, anche se ciò consente di porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione. Inoltre, non essendo rimessa alla Commissione alcuna potestà giurisdizionale, sarebbero stati violati anche i principi del legittimo affidamento e della separazione dei poteri e l'articolo 258 TFUE.
- 180 La Commissione contesta tali argomenti.
- 181 Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE:

«La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno».

- 182 Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE: «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».
- 183 In via preliminare, in primo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si riferisce ad aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, «sotto qualsiasi forma». Pertanto, l'interpretazione delle disposizioni in materia di aiuti concessi dagli Stati non deve basarsi su criteri formali, bensì deve tener conto della finalità delle citate disposizioni che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sono volte a garantire che la concorrenza non sia falsata. Ne consegue che tutte le sovvenzioni che minacciano il gioco della concorrenza e che emanano dal settore pubblico rientrano nel campo d'applicazione delle suddette disposizioni senza che sia necessario che queste sovvenzioni siano concesse dal governo o da un'amministrazione centrale di uno Stato membro (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, EU:T:1996:194, punti 56 e giurisprudenza citata).
- 184 Al contrario, il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione, ha parimenti l'obbligo di garantire il rispetto di tali norme (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1978, *Simmenthal/Commissione*, 106/77, EU:C:1978:49, punto 21). Tale principio deve essere applicato anche nei confronti delle decisioni che un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado deve adottare (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 45).
- 185 In secondo luogo, in materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi sono tenuti a interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al fine di valutare se una misura statale, adottata senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba o meno esservi soggetto. Analogamente, al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener conto della procedura di esame preliminare dovesse o meno esservi soggetto, un giudice nazionale può trovarsi ad interpretare la nozione di aiuto. Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno. Si evince, infatti, da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra invece nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, *Lucchini*, C-119/05, EU:C:2007:434, punti da 50 a 52 e giurisprudenza citata).
- 186 In terzo luogo, l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nell'ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato UE, come deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Pertanto, i giudici nazionali devono segnatamente astenersi dall'adottare decisioni contrarie a una decisione della Commissione (sentenza del 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 41).
- 187 In quarto luogo, la giurisprudenza riconosce l'importanza del principio dell'autorità del giudicato tanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere messe in discussione. Pertanto, il diritto dell'Unione non impone in ogni caso ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto dell'Unione da parte di

tale decisione (v. sentenza del 22 dicembre 2010, Commissione/Slovacchia, C-507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60 e giurisprudenza citata).

- 188 La valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra invece nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell'Unione. In applicazione del principio secondo cui i giudici nazionali sono vincolati alla decisione di avvio della Commissione, il diritto dell'Unione si oppone a che l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata osti al recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione e la cui incompatibilità è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, T-309/12, non pubblicata, EU:T:2014:676, punto 246 e giurisprudenza citata).
- 189 Nel caso di specie, la misura in questione, non potendo essere considerata un aiuto esistente, in quanto non costituiva aiuto esistente al momento della sua entrata in vigore [ai sensi dell'articolo 1, lettera b), v), del regolamento n. 659/99], come emerge dal punto 120 supra, né perché doveva considerarsi autorizzata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento [ai sensi dell'articolo 1, lettera b), iii), di tale regolamento], come risulta dal punto 171 supra, costituiva un aiuto nuovo. In più, dal precedente punto 169 emerge che essa costituiva anche un aiuto illegale.
- 190 Discende dalla giurisprudenza citata ai punti 182 e 185 supra, da un lato, che la Commissione era competente a verificare, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, la compensazione integrativa concessa alla ricorrente, che costituiva la misura di aiuto illegittimo di cui trattasi, e, dall'altro, che la circostanza che detta misura fosse stata oggetto di una decisione di un giudice nazionale di ultima istanza non osta al riconoscimento di tale competenza. Infatti, così come l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata non può impedire il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto dell'Unione e la cui incompatibilità è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva, come risulta dal punto 188 della presente sentenza, detto principio non può impedire a quest'ultima di constatare l'esistenza di un aiuto di Stato illegale, quand'anche una siffatta qualificazione sia stata disattesa in precedenza da un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza. Pertanto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente, relativi, in primo luogo, all'articolo 2909 del codice civile italiano, in secondo luogo, alla scelta, di cui avrebbe disposto il Consiglio di Stato sull'opportunità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale o, in terzo luogo, agli obblighi di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione italiana non sono in grado di contestare questa conclusione nel caso di specie. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, occorre sottolineare che la questione che si pone nella presente causa non è quella di sapere se la sentenza del Consiglio di Stato rimanga nell'ambito indicato dalla legge, ma se l'autorità di cosa giudicata di cui è rivestita osti alla decisione impugnata della Commissione.
- 191 Inoltre, tale conclusione non può neppure essere messa in discussione dalla giurisprudenza che invoca la ricorrente, vale a dire la sentenza del 22 dicembre 2010, Commissione/Slovacchia (C-507/08, EU:C:2010:802, punti da 52 a 57), dal momento che tale causa riguardava un contesto fattuale specifico, diverso e non applicabile alla presente causa, in cui la ricorrente intendeva rimettere in discussione la competenza esclusiva della Commissione per la qualificazione di aiuto di una misura statale sulla base del principio dell'autorità di cosa giudicata.
- 192 Inoltre, laddove la ricorrente deduce il legittimo affidamento, è sufficiente ricordare che un legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, può essere fatto valere solamente qualora detto aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 108 TFUE (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 134), il che non si verifica nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 165 a 170.
- 193 Da tutto quanto precede risulta che i motivi vertenti sull'incompetenza della Commissione a verificare la compatibilità con il mercato interno della misura di cui trattasi e ad adottare la decisione impugnata, sulla violazione degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, nonché dei principi dell'autonomia procedurale,

dell'autorità di cosa giudicata, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere respinti.

- 194 Occorre inoltre osservare che, nella parte in cui la ricorrente fa riferimento, nell'ambito del titolo del primo, quinto e sesto motivo, alla violazione degli articoli 258 e seguenti, 263 e 267 TFUE e degli articoli 6, 7 e 13 della CEDU, alla violazione del diritto ad un processo equo e allo sviamento di potere, la semplice enunciazione, nel titolo dei motivi, di tali censure, senza che sia accompagnata da alcuno sviluppo nel corpo delle memorie della ricorrente, non può essere considerata conforme ai requisiti minimi di forma previsti dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Tali censure devono quindi essere respinte in quanto irricevibili.
- 195 Il primo, il quinto e il sesto motivo devono pertanto essere integralmente respinti.

Sul terzo motivo

- 196 La ricorrente contesta la scelta della Commissione, indicata al paragrafo 92 della decisione impugnata, di esaminare la compatibilità della misura «notificata» alla luce del regolamento n. 1370/2007, che è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 ed ha abrogato il regolamento n. 1191/69, omettendo di considerare che i fatti ai quali la misura si riferisce risalgono al 1998 e che il ricorso nazionale iniziale approdato all'erogazione della compensazione integrativa alla ricorrente è stato proposto il 7 luglio 2009. A tal riguardo, essa richiama la giurisprudenza secondo la quale, al fine di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto, le norme sostanziali devono essere interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore.
- 197 Inoltre, l'inapplicabilità del regolamento n. 1370/2007 discenderebbe anche dalla portata sostanziale di tale regolamento, il quale esige che gli OSP e le relative compensazioni siano disciplinati nell'ambito di un contratto di servizio. Sarebbe invece pacifico che gli OSP di cui trattasi sono stati unilateralmente disciplinati, imposti e pretesi dalla Regione nei disciplinari di concessione in esecuzione della legge regionale n. 40/75 e successivamente della legge regionale n. 16/83, in conformità al piano regionale dei trasporti. Non sarebbe pertanto mai stato stipulato alcun contratto di servizio nella Regione. Pertanto, la diversità sostanziale fra i regimi dei trasporti pubblici locali istituiti rispettivamente dal regolamento n. 1191/69 e dal regolamento n. 1370/2007, non consentirebbe di applicare i parametri di quest'ultimo con effetto retroattivo, non essendo omologabili le nozioni su cui si incentrano i due testi normativi, nemmeno utilizzando la norma transitoria di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007.
- 198 L'applicazione del regolamento n. 1370/2007 nella specie violerebbe parimenti i principi di non retroattività delle leggi, di certezza del diritto e del legittimo affidamento, i quali rivestono un'importanza particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari.
- 199 A tutto concedere, la valutazione effettuata dal Consiglio di Stato nella decisione del 27 luglio 2009, n. 4683, sul diritto della ricorrente alla compensazione integrativa di cui è causa non potrebbe essere elusa sulla base del regolamento n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, in quanto la decisione del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, con la quale è stata disposta la liquidazione della compensazione, era unicamente una decisione di esecuzione della prima sentenza. Pertanto, la normativa applicabile si trasformerebbe da sostanziale a processuale, in forza della volontà della Commissione di ancorare la valutazione della compatibilità delle misura in parola alla legislazione vigente non alla data in cui il diritto è stato riconosciuto dal giudice, bensì nel momento in cui il giudicato è stato effettivamente eseguito. La Commissione, poiché ha valutato la compatibilità della misura di cui trattasi unicamente sulla scorta del regolamento n. 1370/2007, sarebbe incorsa in un errore di diritto.

200 La Commissione contesta tali argomenti.

201 Gli argomenti formulati dalla ricorrente nell'ambito del presente motivo possono essere suddivisi, in sostanza, in due parti, la prima vertente sull'errore di diritto e sulla violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, la seconda, attinente alla violazione dell'obbligo di motivazione.

202 Inoltre, occorre rilevare che le censure enunciate nel titolo di tale motivo, vertenti sulla violazione degli articoli da 93 a 108 TFUE in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento n. 1191/69 e l'articolo 9 del regolamento n. 1370/2007 nonché sull'«abnormità» non sono sufficientemente sviluppate nel corpo del testo relativo a tale motivo. Pertanto, esse sono irricevibili a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

Sull'errore di diritto e sulla violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

203 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per principio, la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creata quando era in vigore la norma precedente (v. sentenza del 6 luglio 2010, Monsanto Technology, C-428/08, EU:C:2010:402, punto 66 e giurisprudenza citata). La Corte ha altresì statuito che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto di impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punto 49 e giurisprudenza citata).

204 Invece, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni create anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punto 50 e giurisprudenza citata).

205 Quanto al problema se gli aiuti in questione rientrino in una situazione maturata prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007 o in una situazione sorta nella vigenza del regolamento n. 1191/69, ma i cui effetti si manifestavano ancora a tale data, la Corte ha già statuito che le disposizioni transitorie previste all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007 avevano previsto che i contratti di servizio pubblico in corso di esecuzione al 3 dicembre 2009 «[avrebbero potuto] restare in vigore fino alla loro scadenza», a condizione che fossero rispettate le durate massime fissate da tale disposizione e purché tali contratti fossero stati «aggiudicati conformemente al diritto comunitario e nazionale». Orbene, in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69, le compensazioni versate a un'impresa di trasporto come corrispettivo degli oneri derivanti da OSP che le erano imposti erano dispensate dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE qualora soddisfacessero i requisiti stabiliti alle sezioni II, III e IV di tale regolamento. Simili aiuti erano, infatti, considerati compatibili con il mercato interno dal suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punti 51 e 52).

206 Al paragrafo 82 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, non essendo stato dimostrato che la misura in esame fosse dispensata dalla procedura di informazione preventiva prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 e che essa costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorreva esaminare la compatibilità con il mercato interno.

207 Al paragrafo 85 di tale decisione, la Commissione ha ritenuto che un tale esame dovesse essere effettuato con riferimento alla legislazione in vigore alla data di adozione della decisione impugnata, vale a dire alla luce del regolamento n. 1370/2007, rilevando inoltre che la compensazione integrativa controversa era già stata versata alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

208 La ricorrente contesta tale scelta delle norme di diritto sostanziale applicabili alla valutazione della compatibilità della misura, ritenendo, in sostanza, che essa violi i principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Inoltre, essa fa valere che, poiché il regolamento n. 1370/2007 si fonda sulla nozione di contratto di servizio pubblico, mentre nel caso di specie non sarebbe stato concluso alcun contratto dalla Regione, tale scelta comporterebbe un'applicazione incoerente delle norme, insormontabile anche ricorrendo alla norma transitoria di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

209 La questione oggetto del presente motivo è già stata esaminata dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C-303/13 P, EU:C:2015:647). Le parti hanno avuto la possibilità di

pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tale sentenza, pronunciata dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nella presente causa, in risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale e in udienza.

- 210 In primo luogo, da tale sentenza si evince che, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore, ricordato supra al punto 203, la questione se un aiuto rientri in una situazione maturata prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007 o in una situazione sorta nella vigenza del regolamento n. 1191/69, ma i cui effetti si svolgevano ancora a tale data, deve essere risolta in base al momento in cui l'aiuto è stato versato.
- 211 Infatti, da un lato, aiuti versati a un'impresa di trasporto pubblico nel momento in cui il regolamento n. 1191/69 era ancora in vigore e che rispettavano i requisiti stabiliti alle sezioni II, III e IV di tale regolamento, rientravano in una situazione definitivamente maturata prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007. Dall'altro, aiuti, istituiti prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, ma versati dopo tale data, dovevano essere esaminati quanto alla loro legittimità e compatibilità alla luce di quest'ultimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punti 54 e 55).
- 212 Ne consegue che la compatibilità con il mercato interno della compensazione integrativa concessa alla ricorrente doveva essere valutata alla luce delle norme in vigore al momento in cui essa è stata versata, che la Commissione ha identificato essere, al paragrafo 85 della decisione impugnata, il 21 dicembre 2012.
- 213 Orbene, da un lato, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe contraddittoriamente affermato che l'aiuto era eseguito alla data della sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, al paragrafo 2 della decisione impugnata, mentre, al paragrafo 85 di quest'ultima, essa ha preso in considerazione come data di versamento dell'aiuto il 21 dicembre 2012.
- 214 A tale riguardo, si deve osservare che, anche se la Commissione avesse fatto riferimento, al paragrafo 85 della decisione impugnata, alla data della sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2012, n. 5649, sarebbe stato in ogni caso il regolamento n. 1370/2007 la normativa applicabile *ratione temporis* nell'ambito di un tale esame, in virtù della sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C-303/13 P, EU:C:2015:647). Pertanto, tale argomento è inconferente.
- 215 Dall'altro lato, la ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la data della sentenza del Consiglio di Stato del 27 luglio 2009, n. 4683, e non la data in cui, secondo la Commissione, l'aiuto doveva essere considerato eseguito, vale a dire la data della decisione del Consiglio di Stato n. 5649 del 7 novembre 2012.
- 216 Tale argomento deve essere respinto, giacché la sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C-303/13 P, EU:C:2015:647), ha stabilito come criterio di applicazione *ratione temporis* delle norme alla luce delle quali valutare la compatibilità dell'aiuto la data in cui tale aiuto viene eseguito o versato e giacché la data di versamento dell'aiuto (ossia la data dell'iscrizione dell'importo nel passivo del bilancio della Regione), come confermato dalla ricorrente, era il 21 dicembre 2012.
- 217 In secondo luogo, occorre sottolineare che la sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C-303/13 P, EU:C:2015:647), ha già preso in considerazione i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nella sua valutazione, come risulta dal punto 50 di tale sentenza. Di conseguenza, una tale interpretazione delle norme sostanziali applicabili *ratione temporis* non può essere considerata in contrasto con tali principi.
- 218 In terzo luogo, occorre rilevare che la sentenza dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, EU:C:2008:709), invocata dalla ricorrente, non è pertinente nel caso di specie, dato che le circostanze della presente causa sono diverse dalle circostanze in cui detta sentenza è stata

pronunciata (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punto 57).

219 In ogni caso, occorre sottolineare, alla stregua della Commissione, che, anche se dovesse essere concluso che la compatibilità della misura di aiuto in questione doveva essere valutata alla luce del regolamento n. 1191/69, i requisiti stabiliti alle sezioni II, III e IV di tale regolamento non erano soddisfatti nel caso di specie, come si evince dall'analisi effettuata supra ai punti da 106 a 120.

220 Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha applicato correttamente le norme definite dal regolamento n. 1370/2007, non possono essere accolti neanche gli argomenti della ricorrente relativi ad un'interpretazione illogica e contraddittoria del regolamento n. 1370/2007 a una situazione in cui un contratto di servizio pubblico non era stato concluso, ma in cui gli OSP si fondavano su un regime di concessione.

221 Da tutto quanto precede risulta che la Commissione, al paragrafo 85 della decisione impugnata, ha deciso di esaminare la compatibilità con il mercato interno della compensazione controversa alla luce del regolamento n. 1370/2007 senza incorrere in errori di diritto o di violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Sulla violazione dell'obbligo di motivazione

222 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a fondamento di tale difetto di motivazione, in primo luogo, il fatto che la Commissione avrebbe esaminato la compatibilità con il mercato interno della misura di aiuto in questione unicamente alla luce del regolamento n. 1370/2007 e, in secondo luogo, il fatto che l'applicazione di quest'ultimo regolamento sarebbe illogica.

223 Da un lato, per quanto riguarda l'asserito difetto di motivazione derivante da un esame della compatibilità sulla base del solo regolamento n. 1370/2007, occorre sottolineare che, sebbene la Commissione abbia valutato la compatibilità dell'aiuto in questione, al punto 6.3 della decisione impugnata, sulla base del solo regolamento n. 1370/2007, essa non ha ommesso di verificare se detto aiuto fosse rispettoso dei requisiti stabiliti alle sezioni II, III e IV del regolamento n. 1191/69, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. Infatti, un'analisi del genere è stata svolta al punto 6.2, paragrafi da 65 a 81, della decisione impugnata.

224 Pertanto, la decisione impugnata deve essere considerata sufficientemente motivata, avendo consentito alla ricorrente di contestarne la fondatezza e al giudice dell'Unione di esercitare il proprio sindacato (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63).

225 Dall'altro, per quanto riguarda la pretesa applicazione illogica del regolamento n. 1370/2007, si deve considerare che la ricorrente mira, in realtà, a contestare la logicità della scelta operata dalla Commissione, se non addirittura la correttezza della scelta, da cui discenderebbe l'illogicità della motivazione a tal riguardo. Di conseguenza, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto 219 supra e ricordare che l'obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest'ultima, alla legittimità nel merito dell'atto controverso (v., segnatamente, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata).

226 Da quanto precede risulta che anche il motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione deve essere respinto.

227 Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto in toto.

228 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è fondato occorre respingere integralmente il ricorso, senza che sia necessario pronunciarsi né sulla ricevibilità delle conclusioni della ricorrente

volte a ottenere una dichiarazione di nullità della decisione impugnata né sui capi delle conclusioni dell'interveniente.

Sulla domanda di mezzi istruttori

- 229 La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'audizione di un testimone, quale mezzo istruttorio ai sensi dell'articolo 91, lettera d), del regolamento di procedura, la cui necessità conseguirebbe all'esigenza per il Tribunale di acquisire un quadro fattuale quanto più completo possibile per pervenire a un informato giudizio.
- 230 La Commissione ritiene che la domanda di provvedimenti istruttori presentata dalla ricorrente non sia giustificata.
- 231 A tale riguardo, occorre sottolineare che la domanda deve essere considerata irricevibile ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura, dato che la ricorrente non ha esposto le ragioni per cui ha potuto presentare tale domanda soltanto nella fase della replica, e, in ogni caso, infondata, dato che la misura richiesta non è idonea a dimostrare le circostanze di fatto che la ricorrente mira a chiarire. Infatti, da un lato, l'effettivo assoggettamento a OSP delle imprese che esercitano il trasporto pubblico locale nella Regione, incentrato in particolare sulle tariffe, si presta ad essere dimostrato dall'indicazione della norma che impone, in particolare, l'obbligo tariffario cui tali imprese erano soggette e da eventuali altri atti amministrativi di esecuzione di tale disposizione, e non da una prova testimoniale. Dall'altro, il fatto che le concessioni di servizi di trasporto fossero state prorogate unilateralmente dalla Regione, senza che fosse stata formulata alcuna richiesta di proroga dai concessionari, si presta più ad una prova documentale che a una prova testimoniale.
- 232 Alla luce di quanto precede, la domanda di provvedimenti istruttori è respinta.

Sulle spese

- 233 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente nelle sue conclusioni, dev'essere condannata alle spese.
- 234 Inoltre, in forza dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, l'interveniente che è intervenuta a sostegno della ricorrente si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La CSTP Azienda della Mobilità SpA è condannata, oltre alle proprie, alle spese sostenute dalla Commissione europea.**
- 3) L'Asstra Associazione Trasporti si farà carico delle proprie spese.**

Prek

Buttigieg

Berke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2018.

Il cancelliere

Il presidente

Indice

Fatti

- Contesto legislativo e regolamentare nazionale che disciplina le attività della ricorrente
- Ricorsi presentati dalla ricorrente dinanzi ai giudici nazionali
- Procedimento amministrativo
- Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

- Sul quarto e sull'ottavo motivo
 - Osservazioni preliminari
 - Sulla prima parte, relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che la misura di aiuto in questione costituisca un aiuto nuovo non esentato dall'obbligo di notifica
 - Sulla seconda parte, relativa al preteso errore commesso dalla Commissione per aver considerato che due delle condizioni Altmark non erano soddisfatte
- Sul settimo motivo
- Sul secondo motivo
- Sui motivi primo, quinto e sesto
- Sul terzo motivo
 - Sull'errore di diritto e sulla violazione dei principi di non retroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
 - Sulla violazione dell'obbligo di motivazione
- Sulla domanda di mezzi istruttori

Sulle spese

* Lingua processuale: l'italiano.